

IL RETTORE
Bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'articolo 22, comma 4, lettera a);
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni;
- VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico rispettivamente nella seduta del 21 ottobre 2019 aggiornata al 24 ottobre 2019 e nella seduta del 9 dicembre 2019;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2019;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Arti, turismo e mercati del 2 dicembre 2019
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 18774 del 21 aprile 2020 con il quale è stata deliberata la nuova denominazione della Facoltà di Arti, turismo e mercati in Facoltà di Arti e turismo;
- CONSIDERATA** la situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 che non consente lo svolgimento delle procedure in sede, la Commissione si avvarrà quindi, di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgerà a distanza tutte le proprie sedute, ivi compresi i colloqui con i candidati, in deroga all'art. 9 del sopracitato Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
- CONSIDERATA** altresì la specificità delle procedure di selezione e l'esigenza di perseguire l'obiettivo di "sostenere la competitività del sistema universitario e della ricerca a livello internazionale"

DECRETA
Art. 1

È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui al Regolamento citato in premessa, di durata **biennale** come di seguito riportato:

Progetto di ricerca	SC SSD	Coordinatore responsabile	Facoltà	Corrispettivo annuo lordo
<i>Arte e trasformazione urbana: pratiche culturali nello spazio pubblico</i>	14/D1 SPS/10	Pierluigi SACCO	Facoltà di Arti e turismo	€ 20.000,00

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art 5 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" citato nelle premesse, possono partecipare alla selezione:

- a) Studiosi in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale nell'area di ricerca connessa all'attività di ricerca oggetto del bando;
- b) Cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca, che costituisce titolo obbligatorio;
- c) La partecipazione a progetti o gruppi di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale costituiscono titolo preferenziale.

Art. 3 – Modalità di valutazione

La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio fino a 75 punti ai titoli e fino a 24 punti al colloquio d'esame. I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 per i titoli o un punteggio inferiore a 15 per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.

Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio collegiale e redige, per ciascun progetto, una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, designando i vincitori.

Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati dal Rettore.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Art. 4 – Durata dell'assegno

La durata dell'assegno è di due anni.

La durata complessiva del rapporto, compresi gli eventuali rinnovi non può, in ogni caso, superare i quattro anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 5 - Importo dell'assegno – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando, è al netto degli oneri a carico dell'Ateneo.

Il predetto importo è erogato in rate mensili.

All'assegno di ricerca di cui al presente regolamento si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell’attività

La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a Corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al co. 1 dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, analogamente, i dipendenti dell’Ateneo titolari di contratto di diritto privato, ivi compresi i contratti part time e a tempo determinato.

Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all’Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

L’assunzione o il mantenimento da parte dell’assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno.

Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7 – Contratto - Contenuto

L’Università stipula con il candidato che supererà la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell’attività di ricerca e di erogazione dell’assegno.

In particolare i compiti dei titolari degli assegni di cui al presente regolamento sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.

Detto contratto non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

L’attività dei titolari di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.

Art. 8 – Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina: <https://pica.cineca.it/iulm/>

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato, relativo all’attività scientifica accademica e professionale;
- Tesi di dottorato;
- Progetto relativo allo specifico programma di ricerca previsto dal bando approvato e sottoscritto dal responsabile del progetto di ricerca;
- Elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
- Eventuali altri titoli che il candidato ritenga opportuno presentare;
- Elenco sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti e i titoli presentanti;
- Codice fiscale.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre **le ore 16.30 del 24 luglio 2020**.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, dovrà stamparlo e apporre la propria firma, per esteso sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

I candidati saranno convocati per il colloquio con successiva comunicazione.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si fa espresso riferimento al Regolamento citato nelle premesse del presente Decreto e si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) si forniscono di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti.

Il Titolare del trattamento è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sita in Milano, via Carlo Bo n. 1, nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*. L'Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

I dati personali comunicati dai candidati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle *condizioni di liceità ex art. 6 lett. b)* del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: proporre domanda di ammissione al Concorso, di cui al presente bando, e consentire all'Ateneo di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività di selezione.

Il conferimento di tali dati è pertanto necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dal concorso, secondo quanto stabilito dalle norme del presente bando.

I dati di natura personale forniti saranno comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato chiamato e non saranno trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale viene determinata sulla base di criteri consultabili all'interno delle linee guida fornite dal CODAU (Associazione costituita dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie italiane). In alternativa potranno essere previste, in conformità ai dettami normativi, diverse tempistiche di conservazione all'interno di Regolamenti/Statuto della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e consultabili su richiesta da fornirsi al titolare medesimo.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o al servizio Data Protection Officer, scrivendo all'indirizzo privacy@iulm.it o dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

Sussiste in qualunque momento il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, così come il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali conferiti, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA



Milano, 9 luglio 2020

Reg. to al n. 18958